

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

COMUNE DI BEDOLLO

COMUNE DI FORNACE

Rep. n.1984/Scritture private del Comune di Baselga di Piné

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASELGA DI PINE' E I
COMUNE DI BEDOLLO E FORNACE PER LA COSTITUZIONE DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DEGLI
APPALTI.**

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di aprile, nella Sede Municipale
di Baselga di Piné.

Fra i signori:

- Grisenti Ugo, nato a Trento il 26 ottobre 1970, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di BASELGA DI
PINE'**, codice fiscale 00146270228, in qualità di Sindaco pro tempore e lega-
le rappresentante;

- Fantini Francesco, nato a Trento il 27.03.1985, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di BEDOLLO**,
codice fiscale 80005890225, in qualità di Sindaco pro tempore e legale
rappresentante;

- Mauro Stenico, nato a Trento il 19.02.1983, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE di FORNACE**,
codice fiscale 00386100226, in qualità di Sindaco pro tempore e legale
rappresentante;

premessi che:

- Con deliberazione n. 33 di data 10 agosto 2015 del Consiglio

		comunale di Baselga di Piné e con deliberazione n. 28 di data 16
		settembre 2015 del Consiglio comunale di Bedollo è stato
		approvato lo schema di convenzione relativo all'esercizio in forma
		associata delle procedure di gara volta all'acquisizione di beni,
		servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 l.p. 23/1990 e dell'art.
		58 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
		- la convenzione risulta sottoscritta in data 6 ottobre 2015 al
		n.1610/Scritture Private del Comune di Baselga di Piné con scadenza
		alla data stabilita dal provvedimento di individuazione degli ambiti
		previsto dall'art. 9 bis comma 3 della l.p. 3/2006;
		- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 30 novembre
		2015 il Comune di Fornace ha approvato lo schema di convenzione
		relativo all'esercizio in forma associata delle procedure di gara volta
		all'acquisizione di beni, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1
		l.p. 23/1990 e dell'art. 58 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L a cui è seguita
		la firma in data 14 dicembre 2015;
		- con l'approvazione delle modifiche al progetto "Area Tecnica" allegato
		alla convenzione per la gestione associata obbligatoria delle funzio-
		ni e attività dell'Area Tecnica e Area economico finanziaria fra i Co-
		muni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace (ambito 4.4) ai sensi
		dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e ss.mm., è stabilito che le funzioni di
		stazione appaltante e Centrale acquisti è affidata al Comune di Baselga
		di Piné per conto dei Comuni di Bedollo e Fornace;
		- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 02.03.2020

del Comune di Baselga di Piné , n. 9 di data 02.03.2020 del Comune di Bedollo e n. 7 di data 08.04.2020 del Comune di Fornace, è stato deliberato il recesso, a far data dal 28 aprile 2020, dalla convenzione stipulata con i Comuni di Fornace e Bedollo per la gestione associata delle funzioni e delle attività dell'Area Tecnica ed Economico-Finanziaria in applicazione dell'art. 9-bis L.P. 3/2006 e ss.mm. con decorrenza 7.06.2017 e conclusione il 6.06.2027, sottoscritta con rep. n. 1762/scritture private del Comune di Baselga di Piné di data 7.06.2017:

- l'art. 36 ter 1, comma 2 della l.p. 23/1990 prevede che i Comuni possano procedere in via autonoma all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione dei lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (APAC e CONSIP), o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento giuridico provinciale lo consenta e in ogni caso, quando il valore delle forniture e dei servizi sia inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori sia di importo inferiore a 500.000 euro;

- l'art. 36 ter 1, comma 2 ter, della l.p. 23/1990 stabilisce che *“Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera*

a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;

- alla luce delle modifiche operate con la L.P. 13/2019 è stato abrogato l'art. 9 bis e la tabella B della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e quindi è venuto meno l'obbligo di gestire i servizi in forma associata, nonché gli ambiti definiti dalla deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015 tra cui l'Ambito 4.4;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015, la Provincia autonoma di Trento ha approvato le direttive per l'applicazione dell'art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990, da coordinarsi con l'istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 2 bis della medesima l.p.23/1990;

- in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 sopra citato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati “avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale”, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che

saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;

- il comma 2 ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che *“.....I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.”*;

- nella seduta del 5 dicembre 2019, i Sindaci dei Comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Fornace hanno ritenuto opportuno avvalersi della gestione associata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture così come consentito dalle disposizioni contenute nell'art. 36 ter 1 della l.p. 23/1990 sopra richiamate e hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata C.U.C. quale strumento congiunto per l'esercizio associato delle corrispondenti attività;

- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che lo classifica quale accordo amministrativo da stipulare da parte dei Comuni tra loro e le unioni di Comuni o con altri enti pubblici locali o con le Province Autonome o con altri

enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune ;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 1096 dd. 29.06.2015, recante “*Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, articolo 36 ter 1: approvazione dei criteri e delle modalità di avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a favore di Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.)*”;

- n. 1097 dd. 29.06.2015, recante “*Direttive in ordine all’interpretazione dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti*”;

- n. 94 di data 30 gennaio 2020 recante “*Istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 2 bis della l.p. 19 luglio 1990 n. 23*”

Dato atto che i Consigli comunali di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace, con proprie rispettive deliberazioni n. 11 dd. 02.03.2020, n. 9 dd. 02.03.2020 e n.7 dd. 08.04.2020 per le motivazioni in esse evidenziate hanno approvato il testo della presente convenzione composta da numero 17 (diciassette) articoli, autorizzando nel contempo i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione della stessa,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 2 ter della L.P. 23/1990 e dell’art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ha per oggetto

la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace in oggi regolate dalle disposizioni provinciali in materia – l.p. 26/1993, l.p. 2/2016 e ss.mm. - e dal D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”.

La gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) migliorare la qualità del servizio gare attraverso la creazione di figure altamente specializzate;
- 2) tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l'invarianza della stessa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai Comuni associati;
- 3) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- 4) nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione, i Comuni firmatari si impegnano a implementare le modalità telematiche;
- 5) mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli enti associati nella gestione dei servizi.

La Centrale Unica di Committenza svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice e provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi richiesti e destinati ai Comuni aderenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - Attribuzioni della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata “C.U.C.”) è priva di personalità giuridica e pertanto si configura come dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per gli enti associati.

2. La C.U.C. cura, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture nei seguenti ambiti:

a) procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ai sensi del combinato disposto delle ll.pp. 26/1993 e 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e in particolare:

- confronti concorrenziali volti all’affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell’art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993;

- confronti concorrenziali relativi all’affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

- affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993;

- procedure volte all’affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità previste dagli artt. 28 e segg. della l.p. 2/2016 e dalle disposizioni previste nel D. Lgs. 50/2016;

b) procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi mediante l’utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche

mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive. Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 comma 3bis della L.P. n. 27 del 2010 come introdotto dall'art.6 della L.P. n. 1 del 22.4.2014;-----

c) procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'APAC e alle Convenzioni CONSIP.-----

3. Sono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti:

- le procedure relative agli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia degli affidamenti diretti alla luce delle disposizioni contenute nella l.p. 26/93, l.p. 2/2016 e l.p. 23/1990 e ss.mm.; è fatta salva la possibilità degli Enti di procedere autonomamente nei casi previsti dall'art.36 ter 1 comma 2 della L.P. 19.07.1990 n.23 e ss.mm.;

- le acquisizioni tramite il ME PAT. E mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999;

- le acquisizioni effettuate dagli Enti con verbale di somma urgenza.

4. Sono in ogni caso esclusi gli affidamenti tramite amministrazione diretta e gli acquisti con il fondo economale.

5. Rimane in capo a ogni singolo Comune aderente procedere in proprio ad effettuare l'individuazione del contraente ove la norma provinciale preveda la

possibilità di affidamenti diretti.

6. Le attribuzioni della C.U.C. potranno variare per effetto di nuove norme senza necessità di modificare la presente convenzione.

Art. 3 - Attività della Centrale Unica di Committenza

1. La C.U.C. gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

a) supporto al RUP del singolo Ente per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione, che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato;

b) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto del fatto che lo stesso debba garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

c) predisposizione e adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata e omogenea;

d) supporto per la stesura della documentazione amministrativa di gara;

e) redazione del bando o della lettera di invito e del disciplinare di gara, garantendo la conformità alle disposizioni di legge in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

f) gestione del procedimento di gara sino alla proposta di aggiudicazione ovvero alla redazione dei verbali di gara e verifica anomalia dell'offerta;

g) comunicazione ai candidati e agli offerenti esclusi prevista dalla normativa provinciale e statale;

h) attività connessa all'accesso agli atti di gara;

i) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i verbali di gara per la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, per la redazione della determinazione di aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa e le comunicazioni previste dalla normativa provinciale e statale al riguardo;

l) pubblicazione dell'esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previste per la pubblicazione del bando.

2. Rimangono in capo ai Comuni aderenti le attività relative:

- alla nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e in base a quanto stabilito dalla presente Convenzione;

- alla progettazione di tutte le fasi dei lavori, dei servizi e delle forniture e alla richiesta alla C.U.C. di attivazione della procedura di gara;

- all'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, all'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta, alla verifica della sussistenza o meno di convenzioni MEPA e Consip e, in caso di sussistenza, alla verifica di aver effettuato il benchmark adeguando le condizioni previste alle condizioni di prezzo e qualità delle convenzioni Consip esistenti considerate come limiti massimi.

Tra le scelte di competenza dei RUP dei singoli Enti sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la suddivisione o meno in lotti della procedura;

- i requisiti speciali minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;

- l'eventuale clausola di sbarramento e sua ponderazione;

	- l'eventuale inserimento della clausola sociale;	
	- l'acquisizione del CUP e del CIG ove ne ricorrano i presupposti;	
	- l'indicazione degli elementi di valutazione con suddivisione in sub-elementi e relativa ponderazione e criteri motivazionali, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- l'individuazione delle modalità di scelta degli operatori economici da invitare e la conseguente approvazione del relativo elenco in caso di procedura negoziata.	
	I RUP degli Enti associati devono procedere:	
	- alla redazione della determinazione a contrarre;	
	- all'effettuazione dei sopralluoghi obbligatori e rilascio relative attestazioni;	
	- alla redazione della determinazione di aggiudicazione contenente il relativo impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;	
	- alla predisposizione dell'attestazione/della determina di efficacia dell'aggiudicazione a seguito esito controlli da parte della C.U.C.;	
	- alla stipulazione del contratto e alla comunicazione obbligatoria delle informazioni relative alle fasi di esecuzione del contratto all'Osservatorio regionale;	
	- alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.);	
	- agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;	
	- al rimborso delle spese per la contribuzione all'ANAC, nel caso in cui queste siano anticipate dall'Ente capofila;	

- al fine di consentire la programmazione delle attività, a comunicare alla C.U.C. i fabbisogni di lavori/beni/servizi per l'esercizio finanziario successivo.

I RUP nominati dai singoli Enti associati operano in sinergia con il Responsabile della C.U.C. In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Enti associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale Unica di Committenza fino all'approvazione da parte di tutti gli Enti, fatti salvi accordi tra enti ove sia individuato un Comune capofila delegato.

3. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni associati.

4. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Baselga di Piné, che gode di autonomia nell'organizzazione del servizio cui è preposto ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

5. Rispetto alla disciplina del D. Lgs. n. 81/2008 la C.U.C. si intende come facente capo al Comune capofila.

6. La C.U.C. si impegna nel più breve tempo possibile dalla ricezione, tramite P.E.C., della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, validata dal RUP, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di gara con la redazione dei verbali di gara e l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, la C.U.C. rimette il fascicolo relativo alla procedura al Comune interessato, unitamente ai verbali di aggiudicazione, ai fini degli atti

conseguenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato.

7. In caso di interessi comuni a più enti aderenti, la C.U.C. potrà svolgere gare in forma aggregata, al fine di ottimizzare le procedure stesse e conseguire maggiori economie, eventualmente indicando un lotto per ciascun Comune e il relativo importo.

Art. 4 - Impegni dei Comuni associati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato. A tali fini la C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

2. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare per l'esercizio finanziario successivo al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori beni/servizi riferiti al rispettivo Ente. Devono in ogni caso comunicare i fabbisogni in tempo utile per consentire lo svolgimento della gara nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa.

3. Ciascun Comune si impegna a pagare, entro le date stabilite, le quote di spesa sostenute dalla C.U.C. e soggette al riparto di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Art. 5 - Contenzioso

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure

di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale unica di

committenza, l'ufficio stesso collabora con gli Enti associati:

a. fornendo i chiarimenti tecnici necessari a valutare la costituzione o meno in

giudizio, nonché a facilitare l'esercizio della difesa;

b. mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla

procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda

presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso

all'Ente che ha indetto al gara. Nei documenti di gara può essere prevista

anche la notifica alla C.U.C. Gli Enti associati valutano il quadro delineato

dalla Centrale Unica di Committenza in relazione al contenzioso insorto e

decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio,

eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. Resta

inteso che il Comune capofila, in rappresentanza della C.U.C., si riserva la

facoltà di valutare per ogni singola procedura la propria costituzione in

giudizio scegliendo un proprio difensore. Le spese legali restano, in ogni caso,

in capo all'Ente che ha indetto la gara sia per l'ipotesi di vittoria delle stesse,

compensazione e/o di soccombenza, compreso l'eventuale risarcimento del

danno riconosciuto in via giudiziaria.

Sono direttamente a carico di ciascun Comune le spese per il contenzioso,

compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria.

In caso di gare svolte per più enti tali spese saranno a carico dei Comuni

interessati, in modo proporzionale rapportato al valore stimato dell'appalto.

Art. 6 - Comune capofila

1. I Comuni associati individuano il Comune di Baselga di Piné (Comune Capofila) quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e l'organizzazione della C.U.C. e come tale assume le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza.-----

2. La sede della C.U.C. è stabilita presso il Comune capofila.

3. Il Comune capofila esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari e indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati.

4. Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Baselga di Piné impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni della C.U.C. e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

5. Il Comune capofila si impegna ad attivare apposita sezione, nel proprio sito Internet, dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza.

Art. 7 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice

1. Il Presidente della Commissione Giudicatrice viene individuato:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato nel Segretario comunale/Responsabile di Area/Servizio/Ufficio del Comune associato, in base all'individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 9;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati nel Responsabile di Area/Servizio/Ufficio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulta prevalente, in base

all'individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 9. Gli altri membri della Commissione sono individuati tra il personale di cui al successivo art. 9.

2. Nel caso di gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il provvedimento di nomina della Commissione, viene assunto dal Responsabile del C.U.C. in base alla normativa vigente.

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La durata della convenzione si protrarrà dal 28.04.2020 fino al 28.2.2022, termine individuato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 94 di data 30.01.2020 per l'avvio del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 2 bis della l.p. 23/1990 o nel diverso termine se tale istituzione venga successivamente rinviato.

2. E' consentito a ciascun Comune la facoltà di recedere dalla convenzione, da esercitarsi previa adozione di apposita deliberazione con preavviso di almeno tre mesi, anche al fine di permettere la conclusione di eventuali procedure di gara già avviate.

3. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

4. Sulla modalità di gestione delle attività è prevista una verifica dopo 1 (uno) anno, a seguito della quale potranno essere modificati le modalità di esecuzione delle procedure di gestione della C.U.C. nonché gli apparati del personale interessato, le fasi di procedura e di competenza della C.U.C., previo accordo di competenza delle rispettive Giunte comunali.

4. Successivamente alla prima verifica potrà essere trasferita tra le funzioni della C.U.C. anche la fase della predisposizione ed elaborazione degli schemi

dell'attività contrattuale.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. La C.U.C. utilizzerà professionalità esistenti già in servizio che opereranno secondo le disposizioni del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Baselga di Piné.

2. A tal fine i Comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento della C.U.C. mediante assegnazione temporanea di personale messo a disposizione della stessa, per un impiego di tempo adeguato a ciascuna procedura del Comune di appartenenza, fermo restando che ogni dipendente della C.U.C. potrà essere utilizzato indistintamente per lo svolgimento delle procedure di competenza dei Comuni associati. E' previsto inoltre che il personale venga messo a disposizione al fine di garantire il coordinamento, la programmazione, l'omogeneizzazione delle procedure. In particolare i Comuni aderenti, alla luce della programmazione di proprie procedure di gara che ricadano nella competenza della C.U.C., si impegnano a soddisfare prontamente le esigenze di personale che dovessero rendersi necessarie in relazione alle singole gare che riguardino propri lavori, servizi o forniture ovvero per gare di cui sia prevista unicità di procedura. Tale programmazione è attuata tramite specifici accordi di volta in volta fissati tra Responsabile della C.U.C. e i Responsabili dei Comuni aderenti, in cui vengono individuati il personale coinvolto, i tempi e le modalità di impiego.

3. Il Responsabile della C.U.C. coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce a esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso

il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come C.U.C. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come C.U.C., comunque ritenersi eventualità eccezionale, è previamente concordata con il competente Responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

4. L'aggiornamento e la formazione del personale messo a disposizione della C.U.C. viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative della C.U.C.

5. Su richiesta del Responsabile della C.U.C. potrà essere messo a disposizione della C.U.C., temporaneamente e per specifiche procedure di gara, ulteriore personale dipendente appartenente agli uffici interessati dalla procedura di gara.

Art. 10 - Beni e strutture

1. Il Comune capofila si impegna a mettere a disposizione adeguati locali e le attrezzature per lo svolgimento delle attività di gestione associata degli appalti.

2. L'attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

Art. 11 - Rapporti finanziari

1. L'istituzione della C.U.C. non deve comportare maggiori oneri per gli Enti associati, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi.

2. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico degli enti aderenti.

3. I Comuni aderenti versano, qualora se ne avvalgano effettivamente, al Comune di Baselga di Piné, una quota annua necessaria per le funzioni della C.U.C., quantificata forfettariamente in annui € 1.000,00 salvo comprovate e documentate maggiori spese, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno .

4. Sono a carico del Comune, nel cui interesse vengono disposte, le spese direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese di pubblicità, affidamento di incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, ecc.). Tali spese dovranno essere inserite nella documentazione propedeutica alla gara (determinazione di impegno di spesa, quadro economico di progetto...). Le spese per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016: in caso di gara deserta e/o annullata, sono poste a carico del Comune o, in caso di gara per più Enti, a carico dei Comuni interessati, in modo proporzionale.

5. Le spese per il personale temporaneamente assegnato alla C.U.C., compreso il trattamento economico accessorio, sono a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza.

Art. 12 - Contenzioso relativo alla convenzione

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la C.U.C e l'ente aderente è devoluta al foro competente per legge.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalla C.U.C. e dagli Enti aderenti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 14 - Disposizioni conclusive

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra la C.U.C. e gli enti associati avverranno con forma semplificata via email.

Art. 15 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della C.U.C. sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Baselga di Piné.
2. Gli Enti associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Baselga di Piné per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi e beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla C.U.C., essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

Art. 16 - Riservatezza

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti a essi afferenti nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003. L'Ente presso il quale è istituito la C.U.C. è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

2. I singoli Enti associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 17 - Registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato "B") ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Ai sensi dell'art. 16 bis, comma della L.p. 23/1992, la presente scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale

ai sensi del D. Lgs. 82/2005. Al perfezionamento del contratto a seguito della sottoscrizione digitale da parte del Comune di Baselga di Piné, alla convenzione verrà assegnato un numero progressivo annuo di scrittura privata.